

GIUSTIZIA
RIPARATIVA
LE PAROLE DELL'INCONTRO

Redazione "Ne Vale La Pena"

INDICE

Editoriale

Il filo della riparazione di Federica Lombardi	1
Comprendere la giustizia riparativa: profili giuridici e dimensione socio-criminologica di Alessia Rollo e Chiara Lazzaretto	2

Articoli

Tribù, vendette e giustizia riparativa di Giulio Lolli	4
Giustizia riparativa per tutti di Marco Lolli	6
Riparazione in carcere di Igli Meta	6
Pena, castigo e giustizia riparativa di un ex redattore di “Ne Vale La Pena”	8
Il dubbio della riparazione di Piombo	11
La forca, l’ago, il filo: una giustizia sbendata di Giulio Lolli e Fabrizio Pomes	13
Che la giustizia riparativa non diventi un business di Pierloredo Fallanca	15
Abitare il conflitto: Giorgio Bazzega e la scommessa della mediazione di Carlotta Carollo e Annalisa Grillo	19
La riparazione e l’infrazione disciplinare: un tentativo di accostamento di Pierloredo Fallanca	21

Conclusioni

Consiglio di lettura: “Trovate la speranza, o voi che entrate” di Fabrizio Pomes	25
Chi siamo	26
I nostri contatti	26

Un progetto di



Realizzazione grafica e copertina a cura di Alessia Rollo

EDITORIALE

VISIONI RIPARATIVE

DENTRO FUORI

Il filo della riparazione

La giustizia è, quasi sempre, un'immagine immobile: una porta che si chiude, una sentenza letta nel vuoto di un'aula, un debito da pagare nel silenzio. Ma esiste un'altra via che sceglie di non accontentarsi del castigo. Si chiama giustizia riparativa ed è, prima di tutto, un atto di coraggio: l'invito a guardarsi negli occhi per provare a ricucire ciò che la violenza del reato ha strappato. Non è una scorciatoia per dimenticare il danno, ma l'unico modo per affrontarlo davvero, ricostruendo i legami all'interno della nostra società.

Ad aprile 2025, questa visione è diventata un'azione collettiva con il progetto "Visioni Riparative tra dentro e fuori". Non lo immaginiamo come un semplice calendario di attività, ma come un cantiere aperto per la città di Bologna. Ideato dall'Associazione *Insight APS* insieme a partner storici come *Avoc. Il Poggeschi per il Carcere e Ancescao Bologna*, e con il patrocinio del Quartiere Navile, questo percorso nasce per ridare ossigeno alla mediazione penale e comunitaria. Il cammino è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna attraverso i fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la collaborazione di *Liberi Dentro Eduradio&TV*, il supporto del Comune di Bologna e del Coordinamento Carcere – Quartiere Navile.

In diciotto mesi, questa visione ha abitato il territorio attraverso tre gesti precisi. Si è partiti dai laboratori presso il Quartiere Navile per gettare i semi di una "Comunità Riparativa", passando poi a una mappatura qualitativa che ha studiato come la collettività possa aiutare a superare il trauma e ad assumersi le proprie responsabilità. Infine, questa consapevolezza è diventata capillare nelle Case di Quartiere, grazie alla collaborazione di *UDI Bologna* e *Cul-t.*, trovando una cassa di risonanza quotidiana nelle voci di *Liberi dentro Eduradio&TV*.

La redazione "Ne Vale La Pena" ha scelto la carta — questo oggetto fisico che passa di mano in mano e impone un tempo lento alla riflessione — per dare sostanza alla giustizia riparativa. Tra queste pagine troverete riflessioni, critiche alla giustizia tradizionale e i contributi di chi ha vissuto in prima persona l'incontro con l'Altro, come Giorgio Bazzega. Sfogliare queste pagine significa accettare una sfida. Siamo davvero pronti a smettere di chiedere solo una punizione e a impegnarci, invece, a ricucire le ferite?

La vendetta è una via breve che lascia tutti più soli; riparare, invece, è un lavoro faticoso che richiede di mettersi in gioco. Uscire dall'aula di tribunale per tornare a guardarsi in volto è l'unico modo per non lasciare che il male abbia l'ultima parola. È una strada difficile, sì, ma è l'unica che ci permette di ricostruire una società in cui valga davvero la pena vivere.



di Federica Lombardi

**"La memoria vive, quando è
all'interno di un dialogo."**

Da "Il Libro dell'incontro - Vittime e responsabili
della lotta armata a confronto"
a cura di Guido Bertagna, Adolfo Ceretti e
Claudia Mazzucato

Comprendere la *giustizia riparativa* : profili giuridici e dimensione socio-criminologica

Dall'inglese “*restorative justice*”, la **giustizia riparativa** è uno strumento che opera in funzione non già sostitutiva, bensì complementare rispetto alla giustizia penale classica. Entrata per la prima volta nell'ordinamento italiano nel 2022, nell'ambito dell'ampio programma di riforma comunemente conosciuta come “Cartabia” (**D. Lgs. n. 150 del 2022**), dal nome dell'ex Ministra della Giustizia Marta Cartabia, rappresenta una delle più incisive innovazioni nel nostro sistema penale. Dapprima frutto di un esperimento spontaneo, è stata successivamente oggetto di un riconoscimento legislativo che ha coinvolto interi continenti, dall'America all'Australia, sino ad arrivare in Europa. La disciplina italiana la definisce come **“ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, chiamato mediatore.”** (Art. 42 D. Lgs. 150/2022).

Si propone, anzitutto, come un modello che ha l'ambizioso scopo di far fronte alla sempre più crescente sfiducia nella giustizia punitiva tradizionalmente intesa.

Cerca di favorire lo sviluppo di una cultura orientata alla risoluzione dei conflitti, al recupero delle relazioni e all'individuazione di spazi di dialogo condivisi. Il suo impianto teorico ruota attorno agli attori sociali coinvolti, vittima e reo, per i quali il reato rappresenta uno spartiacque nella rispettiva condizione esistenziale.

Gli elementi centrali della giustizia riparativa si fondano quindi sulla **riparazione**, sull'**incontro** e sulla **trasformazione**. La riparazione si inserisce nella prospettiva di una giustizia orientata al recupero e alla ricomposizione della frattura prodotta dall'offesa; l'incontro, qualora le parti coinvolte lo desiderino, può dar luogo a un confronto condiviso sulle possibili soluzioni al conflitto generato dal reato; la trasformazione, infine, si realizza attraverso il dialogo, poiché il percorso riparativo può favorire cambiamenti

che riguardano non solo le persone direttamente coinvolte, ma anche la comunità e le relazioni con essa.

I percorsi di giustizia riparativa si caratterizzano per un approccio maggiormente inclusivo rispetto alla giustizia penale tradizionale, poiché promuovono la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle conseguenze del reato e nella ricerca di possibili forme di riparazione del danno arrecato. Tale aspetto assume considerevole rilievo soprattutto per le vittime, i cui bisogni ed esigenze, nei sistemi penali tradizionali, spesso non trovano un adeguato riconoscimento.

La giustizia riparativa fa quindi da amplificatore: intercetta le vittime delle azioni delittuose e dà loro voce, in uno scenario processuale solitamente dominato dal frastuono della punizione e della vendetta. Le fa uscire dal silenzio lasciato dal dolore per dare ascolto ai loro bisogni psicologici e alle loro aspettative, attraverso istituti come la **mediazione penale**, che permette, alla presenza di un mediatore esperto, l'incontro tra il soggetto passivo del reato e il reo. Quest'ultimo viene responsabilizzato, in un percorso che riformula la grammatica e la sintassi del reato, osservandolo da un'altra prospettiva: quella che guarda alle sue concrete ricadute esistenziali.

In tale quadro, la riparazione non assume solo una dimensione materiale, ma si realizza attraverso processi collaborativi e cooperativi: alla mediazione si affiancano, infatti, il **dialogo riparativo** e **“ogni altro programma dialogico guidato da mediatori”**.

Oltre agli strumenti operativi, particolarmente degne di nota sono le modalità di accesso ai programmi.

Alla giustizia riparativa si può infatti aderire **in relazione a ogni tipo di reato e in ogni stato e grado del procedimento penale**, nonché **nella fase di esecuzione della pena e della misura di sicurezza**.

L'**esito riparativo** è, in realtà, più un traguardo sperato che un obiettivo necessario. L'articolo 56 del decreto lo prevede come una mera eventualità, che può estrinsecarsi in una **riparazione simbolica o materiale**.

Se nella più positiva delle conclusioni gli **effetti** per la

vittima possono risultare assai benefici, arrivando a contrastare il fenomeno della marginalizzazione come principale bersaglio del progetto di emendamento, ben più modesti sono quelli previsti dal legislatore riformista per il reo. Questi non potrà godere di una completa impunità, bensì di una mera mitigazione del trattamento punitivo, valutata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 133 del codice penale, in termini di circostanza attenuante (aggiunta integrativa dell'articolo 62 del codice penale), sospensione della pena, accesso a misure extradetentive.

A scanso di equivoci, è però opportuno puntualizzare che, in caso di mancato raggiungimento di un accordo idoneo a ricostruire la relazione tra i partecipanti, non sono previste conseguenze peggiorative per il responsabile.

Il vero protagonista di questo numero è, in realtà, un **ideale di Giustizia che sappia unire più che dividere**, nella speranza di un avvicinamento alla concretizzazione di un canone che, fino a oggi, sebbene rappresenti la pietra angolare dell'edificio costituzionale del nostro Paese, è rimasto spesso solo sulla carta del progetto ordinamentale italiano: il **principio di rieducazione della pena**.

Fonti Diritto penale - Parte generale di Giovanni Fiandaca ed Enzo Musco (Nona edizione, 2024)

Relazione annuale al Parlamento della Ministra Marta Cartabia (19 gennaio 2022, Inaugurazione dell'anno giudiziario)

*di Alessia Rollo e
Chiara Lazzaretto*

Articolo 27, comma terzo della Costituzione italiana

“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.”



TRIBÙ, VENDETT E GIUSTIZIA RIPARATIVA

di Giulio Lolli

L'avvento dei social media ha permesso di confermare che ancora oggi l'uomo crea o ricerca informazioni sommarie, con le quali elaborare tesi semplicistiche che appaghino i propri pensieri tribali. Uno di questi è quello della vendetta, che permette di giustificare un altro ancor più atavico: quello della violenza. Ed è proprio la richiesta della società (e di quella politica populista che ne alimenta gli istinti tribali per meri scopi elettorali) di una violenta vendetta, l'unica ragione su cui ormai si fonda la pena detentiva, visto che dati e argomenti razionali ne demoliscono inesorabilmente qualunque altra ragione di esistere.

Il sentimento della vendetta sociale è presente fin dalle società tribali che cercavano di placare un dio inesorabilmente vendicativo immolando un capro espiatorio, il quale aveva anche il ruolo di raccogliere su di sé il rancore collettivo della comunità contro il diverso, lo straniero, il pazzo, il reo.

Chi scrive ha personalmente verificato in Libia come le logiche di appartenenza clanica e i codici d'onore radicati possano esacerbare i conflitti, riflettendo quegli istinti di ritorsione citati in precedenza. Nel 2014, oltre allo scoppio della seconda Guerra civile libica, in un paesino dell'immensa regione centrale del Fezzan – che è grande quanto la Francia con poco più degli abitanti di Padova – si sono registrate un migliaio di vittime causate dalla continuazione di una serie di vendette perpetrate tra due tribù, che

da centinaia di anni si odiano. Un odio che è sfociato, nel terzo anno della giovane democrazia nata dalla Primavera araba del 17 febbraio 2011, in un vero e proprio conflitto armato. Si potrebbe pensare che, in uno Stato come il nostro, queste logiche di appartenenza e questo spirito di vendetta non possano certo prendere piede. Falso. Non serve andare indietro nel tempo per ricordare che gruppi di persone, che si ritengono morbosamente appartenenti a un clan, di volta in volta hanno imposto la propria autoproclamata superiorità di stampo nazionalista, suprematista, razzista o ideologica che sia. O il proprio potere criminale di stampo mafioso, terroristico, camorristico, 'ndranghetista o "babygangeristico". Si potrebbe convenire che questi atteggiamenti tribali rimangano confinati tra coloro che non riconoscono lo Stato di diritto. Eppure, ho potuto verificare che anche in Italia il comportamento tribale ha permeato alcuni corpi sociali e istituzionali fondamentali per il funzionamento dello Stato.

Se persino le istituzioni sembrano talvolta cedere a logiche di ritorsione, la ricerca di un'alternativa diventa un imperativo morale che ha trovato voce in figure storiche della nostra magistratura. L'ex p.m. Gherardo Colombo ha redatto nel suo libro "Il perdono responsabile" che: "Quando ho iniziato la carriera di magistrato ero convintissimo che la prigione servisse, ma presto ho cominciato a nutrire dubbi. Anche se non l'ho detto mai, ritenevo giusto, ad esempio, proporre

che i giudici, prima di essere abilitati a condannare, vivessero per qualche giorno il carcere come detenuti. Continuavo a pensare che il carcere fosse utile; ma piano piano ho conosciuto meglio la sua realtà e i suoi effetti. Se il carcere non è una soluzione efficace, ci si arriva a chiedere: somministrando giustizia, sto davvero esercitando giustizia?”.

Non serve leggere oltre per capire che Gherardo Colombo è uno dei primi e più ferventi sostenitori della giustizia riparativa, un modo di intendere l'azione penale che espunga la vendetta, sostituendola con la comprensione e il dialogo, offrendo così un nuovo paradigma per una giustizia che metta al centro la persona e non il burocratico processo penale. Oggi più che mai, essa appare incapace di rispondere alle esigenze delle vittime e della società che sorgono dopo dalla commissione di un reato.

Come afferma la prof.ssa Susanna Vezzadini, scrittrice e docente di Scienze politiche e sociali dell'Università di Bologna, che da anni si batte per una sua più ampia applicazione, la giustizia riparativa non disconosce la responsabilità individuale passata, la quale però si può trasformare attraverso la mediazione, in una responsabilità di mantenere nel futuro l'impegno della comprensione che i mediatori creano tra l'autore e le vittime del reato, la comunità e la società. E sono sempre i mediatori, figura fondamentale nel concetto di giustizia riparativa, a insegnare a rei e vittime a provare un'emozione fondamentale per cancellare i sentimenti tribali: l'empatia. Un'emozione che molti mediatori della giustizia riparativa provano a far uscire dalla “caverna delle cattive abitudini” attraverso il cosiddetto “oggetto emozionale”, che può essere di volta in volta un quadro, una poesia o una riflessione che possa farci entrare in contatto con noi stessi e con gli altri. In un recente incontro sul tema avvenuto nella nostra Redazione, la dott.ssa Mannone ha spiegato che

anche alcune contee degli Stati Uniti hanno adottato la giustizia riparativa. Un fatto che non deve essere letto come l'idea che la giustizia riparativa porti il sistema degli Stati Uniti in Italia ma, al contrario, che anche in un paese dove la giustizia è micidialmente vendicativa, qualcuno prova finalmente a guardare a un sistema penale meno tribale e più umanistico. E del resto è proprio il modello umanistico pensato dalla visionaria francese Jacqueline Morineau quello che ha applicato, nella sua Riforma della Giustizia del 2022, colei che ritengo essere il miglior Ministro della Giustizia che l'Italia abbia mai avuto dopo Claudio Martelli, l'ex Presidente della Consulta Marta Cartabia. Una riforma, peraltro, che è stata presentata dalla Ministra Cartabia a un Parlamento dominato dagli ultras del principio: “Gettate via la chiave e fateli stare male”, i cui due rappresentanti principali – Giuseppe Conte e Matteo Salvini – probabilmente hanno approvato il testo in quanto non l'hanno capito. A tutti gli altri critici e sempre scontenti, vorrei infine ricordare che questo testo sulla giustizia riparativa rappresenta un primo piccolo – incompleto ma importantissimo – passo verso una giustizia che, permettendo a chi ha subito e chi ha commesso un reato di guardarsi e rispecchiarsi, può far finalmente capire alla società e alla politica che vittime e rei non sono due tribù in grado solamente di pensare alla vendetta, al rancore e alla disperazione i primi, e al crimine, all'egocentrismo e alla rassegnazione i secondi. Ma sono individui capaci di vedere quel che c'è di generoso, buono e poetico nell'umanità, affrontando così il futuro liberi dai pesi del pregiudizio, dei pretesti e delle miopie mentali.

GIUSTIZIA RIPARATIVA PER TUTTI

La giustizia riparativa è progresso. È il giusto approccio per una società civile, che non si basi sulla vendetta e sullo spirito forcaiolo del: "Chi ha commesso un crimine, che marcisca in galera!", senza conoscere il contesto di quel reato e – soprattutto – senza far capire a chi ha commesso tale crimine cosa possa aver comportato alla vittima, anche a livello psicologico. Ecco perché la giustizia riparativa è l'unico sistema che possa trasformare un'azione negativa in un qualcosa di positivo, facendo sì che chi ha subito e chi ha commesso un reato tentino una sorta di comprensione reciproca. A parere mio, sarebbe opportuno cercare di diffondere, maggiormente, tale approccio tra i membri delle istituzioni stessi, rendendo più accettabile l'accesso ai programmi di giustizia riparativa nei casi in cui essi abbiano commesso un reato nell'esercizio delle proprie funzioni. Ad esempio, gli agenti penitenziari condannati per le brutali aggressioni sui detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere dovrebbero sentirsi in dovere di intraprendere percorsi di giustizia riparativa con le loro vittime. Se consideriamo la violazione del mandato della divisa, allora i reati commessi dalle forze dell'ordine appaiono ancora più scandalosi, poiché gli agenti sono al servizio dello Stato e dovrebbero impedirne la commissione. Per questo ritengo sia necessaria una sensibilizzazione rispetto alla giustizia riparativa, in modo che non siano soltanto il ladro, il rapinatore o l'omicida a voler intraprendere questo percorso, ma che l'idea di parteciparvi sorga anche - e soprattutto - ai membri delle forze dell'ordine che hanno sbagliato, per comprendere la gravità del loro errore e far sì che questa comprensione sia condivisa anche dai loro colleghi, dissuadendoli dal commettere lo stesso crimine.

di Marco Lolli

RIPARAZIONE IN CARCERE

Come nella vita fuori anche fra queste mura ci sono liti continue, per motivi ancor più futili rispetto alle cause che sono all'origine dei contrasti nel mondo libero. I dissidi avvengono con il compagno di cella, con gli altri detenuti del reparto, con reclusi di altre sezioni del carcere oppure con gli agenti della polizia penitenziaria. La convivenza dietro a queste sbarre è messa a dura prova. Vi è sempre una tensione che aleggia nell'aria e chi ha vissuto in questo luogo per un po' di tempo sa bene di cosa si sta parlando, perché ci si abitua a percepirla.

Nel momento più tranquillo della giornata può accadere all'improvviso il putiferio. Nel caso in cui le liti degenerino in aggressioni fisiche vengono adottate da parte dell'Amministrazione penitenziaria misure di sicurezza idonee a impedire l'aggravarsi della situazione. La misura più comune consiste nell'allontanamento di una delle parti in conflitto dal reparto in cui era collocato. Nei confronti delle persone coinvolte nel conflitto si emette un provvedimento di "divieto d'incontro". Le parti conflittuali non si dovrebbero più incontrare, anche se a volte il controllo sfugge dalle mani e vi è un altro scontro.

Tali episodi mettono in difficoltà la situazione già compromessa dell'organizzazione ordinaria degli istituti di pena. Infatti, la gestione di eventi straordinari allarma il sistema, poiché la sicurezza e l'ordine dell'Istituto sono la priorità principale e devono essere tutelati all'interno di questi spazi. In simili casi, i soggetti sottoposti a divieti d'incontro possono essere esclusi dalla partecipazione alle attività trattamentali, per evitare che le parti in oggetto possano vedersi di nuovo. La direzione del carcere dovrà scegliere a chi dare l'opportunità e a chi toglierla. Eventi simili compromettono anche la possibilità di accesso alle attività trattamentali quotidiane da parte degli altri detenuti, perché quando ci sono disordini la sezione coinvolta viene bloccata: nessuno può uscire o entrare.

Anche se trasferiti in altri piani, i detenuti coinvolti in divieti d'incontro sono di nuovo oggetto di diatribe e risse, perché la persona con cui uno aveva litigato può avere amici nel reparto dove è stato collocato e, quindi, la storia non finisce mai. È assurda la velocità con cui gira la voce qui dentro. Dopo pochi minuti, tutti sono a conoscenza di quello che è successo in giornata. Questo fenomeno è chiamato "radio carcere", che spessissimo è soggetta a "fake news" e ad alterazioni della storia. Inoltre, nei casi più gravi, il detenuto può anche essere collocato in isolamento, per tutelare la sua incolumità o quella degli altri, fino ad arrivare al trasferimento in un altro istituto per motivi di sicurezza.

Chi viola in qualche modo le regole dell'ordinamento penitenziario viene sanzionato disciplinarmente e il provvedimento comporta la perdita del beneficio di liberazione anticipata per buona condotta. Tuttavia, la sanzione prevede, in base alla gravità dell'infrazione, misure sanzionatorie ulteriori: isolamento, esonero da attività sportive, divieto di fruire delle ore di aria. Ci troviamo davanti a provvedimenti prevalentemente repressivi, adottati per cercare di placare situazioni di disordine, a cui quotidianamente le direzioni devono far fronte. I soggetti coinvolti sono prevalentemente gli stessi che replicano continuamente reazioni aggressive divenute ormai la loro modalità di comunicazione.

Si può comprendere benissimo che i rapporti disciplinari e le misure restrittive di diritti – già limitati dal contesto – non hanno quel potere deterrente dal fermare queste persone a compiere nuovamente le stesse azioni. Cosa si potrebbe fare dunque? In questi casi, si potrebbe replicare l'istituto della giustizia riparativa anche nei confronti di chi viola le regole dell'ordinamento penitenziario e, in alcuni casi, anche del codice penale, trattandosi di veri e propri reati. L'attività di mediazione potrebbe essere svolta dai volontari che operano all'interno delle carceri e a cui dovranno essere segnalati i vari casi di conflitto da gestire. Non bisogna dimenticare che, prima dell'istituzionalizzazione della giustizia riparativa con la riforma Cartabia, essa era svolta da organizzazioni private e

non era affatto regolamentata da norme statali. Come avviene anche in altre situazioni, le associazioni di volontariato offrono un aiuto essenziale al sistema penitenziario, perché laddove non riescono ad arrivare le istituzioni interviene quasi sempre il volontariato a riempire il vuoto statale. Inoltre, il fatto di interagire con i volontari e non con i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria che li ha sanzionati, e nei confronti dei quali possono esserci dei preconcetti, aiuterebbe il recluso ancor di più a costruire un rapporto di piena fiducia e di collaborazione con i mediatori. In questo modo si andrebbe a far ragionare il soggetto coinvolto e a renderlo più consapevole, poiché la mera sanzione punitiva – come vediamo – non ferma questi individui dal ricommettere le stesse e continue violazioni. Attraverso questi incontri si potrebbe far comprendere la gravità del loro agire, il danno provocato ai propri compagni, agli agenti della polizia penitenziaria e all'intero personale che opera in queste strutture. Queste modalità di mediazione potrebbero essere vantaggiose non soltanto per il detenuto a cui è rivolto il percorso di giustizia riparativa semplificata, ma all'intero sistema penitenziario. Infine, si può dire che tale esperienza potrebbe diventare prodromica a un vero e proprio percorso di giustizia riparativa, poiché è soltanto attraverso questi piccoli passi e gesti quotidiani che si può far comprendere agli autori di crimini il male provocato con la commissione del proprio reato.

di Igli Meta

di un ex redattore di “Ne Vale La Pena”

Quando ho iniziato questo articolo, avevo in mente un argomento che sto studiando da diversi mesi, e cioè il rapporto tra reato, pena e castigo. Il reato consiste nella violazione di norme, quindi delle leggi. È evidente che il buon funzionamento di una collettività si basa sul rispetto delle leggi, buone o cattive che siano. Le leggi possono essere contestate, ma non è consentito violarle.

La pena è immaginariamente la constatazione della violazione, come viene riportato dal sociologo francese

Didier Fassin e da molti altri studiosi del tema. Il castigo è la giusta sofferenza, quale conseguenza della pena affinché il reato non si ripeta. Purtroppo, però, è anche un modo per far uscire dalla società chi è diventato pericoloso per il sistema stesso, oppure ancor peggio, una forma di vendetta sociale. Ovviamente tutta la sociologia e l'antropologia moderna si bloccano a

***Pena,
castigo e
giustizia
riparativa***

questo punto. E la domanda è: qual è il giusto castigo? E quindi qual è il giusto atteggiamento per evitare il ripetersi del reato? Qua si ferma anche la mia riflessione, non trovando una soluzione apparente.

Infatti, alla violazione delle regole deve corrispondere una pena/castigo, e questo è un fatto che trova l'accordo di tutti. Ma questo castigo deve essere giusto, perché quando la durata e le modalità della sofferenza sono inadeguate o spropositate, la pena diventa vendetta sociale, e, ovviamente, non risolve più il problema. Oggi, i paesi occidentali affrontano la deviazione e il crimine cercando di intervenire attraverso forme di ricostruzione della personalità del reo, applicando varie forme di assistenza psicologica. Tutti i paesi europei hanno legiferato a riguardo, ma purtroppo solo pochi di essi hanno poi applicato le leggi, restando di fatto al punto di partenza. Ovviamente in Italia il problema è ancora più grave, perché è un problema sociale. Il nostro sistema non è in grado di offrire a chi ne ha bisogno quegli strumenti necessari per non commettere, nella maggior parte dei casi, il reato. Inoltre, quegli strumenti non sono disponibili né durante il tempo del castigo, né dopo aver scontato la pena (casa, lavoro, istruzione e giusta assistenza psicologica). Ancora, per molti ex detenuti, il periodo del dopo pena è altrettanto complicato, sia per il logico sbandamento che la mente subisce dopo la carcerazione,

quanto per la conseguenza di pregiudizi e delle disparità del mondo esterno che di fatto dimostrano quanto la società sia restia a concedere una seconda opportunità al reo, spingendolo indirettamente a reiterare il proprio crimine. La vita carceraria è scarsa di opportunità di socializzazione, nel senso che non esistono quasi per nulla una forma di svago ed "evasione". È come se tutti tornassimo all'età di cinque anni e si ricominciasse da capo il percorso di crescita individuale. Ovviamente è scarso il funzionamento del sistema sanitario, e di tutte le assistenze di base; per il carcerato i doveri sono obbligatori, ma i diritti sono spesso violati dallo Stato stesso, dentro al quale il carcere è una bolla isolata.

Nel rapporto con il sistema di sorveglianza, pesa l'applicazione delle leggi e delle regole gestite in modo limitativo, utilizzando l'ottica restrittiva piuttosto che le ragioni fondanti delle disposizioni legislative. Forse anche qui siamo in presenza di una mentalità genericamente detta giustizialista. Ma se un carcerato non ha compiuto una vera analisi del reato, come spesso viene detto, la colpa è solo del carcerato o anche di chi avrebbe dovuto innescare questa analisi introspettiva nel suo percorso? La risposta mi sembra abbastanza evidente. Non sia questa presa come un'accusa, ma se colpa si deve cercare questa la si può trovare nelle mancanze del sistema più che nel detenuto. Queste problematiche mi hanno fatto nascere molte

domande, quindi ho cercato di leggere il più possibile sull'argomento per darmi delle risposte. Ho concluso che le scelte politiche sul tema sono marcatamente giustizialiste, incapaci di fraporsi tra la cattiva giustizia e il consenso popolare. Quindi la risposta è il nulla. Ovviamente, quando parlo di cattiva giustizia parlo di tutte le controversie giuridiche, non riferite al singolo giudice ma alle disfunzioni del sistema giustizia, che rendono piano piano arrendevoli e sconsolati i cittadini che le subiscono. Mentre sviluppavo queste riflessioni ho partecipato alla settimana della giustizia riparativa, organizzata in carcere; mi sono avvicinato al tema con una curiosità più culturale che di esigenza personale per la tipologia dei miei reati, ma posso dire di aver trovato qualche illuminazione che non mi aspettavo. È stata una settimana intensa, piena di incontri con autorevoli rappresentanti della giustizia riparativa, quali avvocati, mediatori, uomini di chiesa e giudici; ma soprattutto familiari di vittime. Tutto questo mi ha aperto a un mondo nuovo. La giustizia riparativa è legge, ovvero nei prossimi anni la rivedremo spesso all'interno del tema giustizia, ma è evidente il fatto che l'interpretazione è ancora molto debole, ovvero i punti operativi sono discordanti, i procedimenti sono incompleti. Questo è risultato ben chiaro dalle differenze delle spiegazioni date nei vari interventi.

Io personalmente ho però percepito un'innovazione eccezionale, la risposta ai miei dubbi di questi mesi.

La giustizia riparativa è un'idea, ma è anche una legge. Va sviluppata, ma se ne dovrà parlare. Non è giustizia ordinaria, ma le cammina accanto, ed è proprio quest'accento che mi fa sperare. Perché il tempo non dovrebbe cancellarla, ma regolarla, e noi tutti saremo costretti a parlarne. Ma anche il sistema ne dovrà parlare così come i cittadini. È un embrione che si muoverà più o meno lento, ma che dovrà camminare sempre più vicino alla giustizia ordinaria e forse un giorno potrà esserle equivalente, cioè cambiare l'idea di giustizia, tornando al recupero della persona vero e non più alla vendetta sociale. Questa mi appare come la giusta risposta al pensiero moderno di giustizia, e penso che non si può perdere questa opportunità, ma che dovrà essere coltivata e sviluppata nel suo insieme, per un futuro migliore.

***“Non si ripara
l’irreparabile.
Ma la giustizia
riparativa si
occupa
dell’irreparabile.”***

.....

Agnese Moro

IL DUBBIO

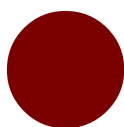
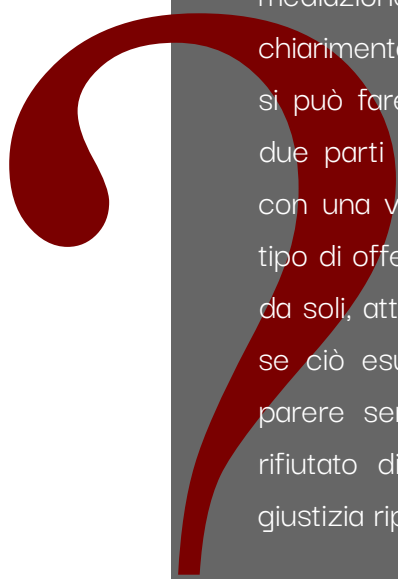
DELLA RIPARAZIONE

Riflessioni dall'interno

Ho partecipato nel 2025 alla settimana della giustizia riparativa e anche a numerosi incontri in redazione che affrontavano il tema e intendo esprimere le criticità che ho individuato.

In primis, se ne parla da ormai più di tre anni e solo adesso si iniziano ad aprire i primi Centri, con l'incertezza dei fondi a essi riservati ogni anno.

Ciò che più mi lascia perplesso è che la mediazione non prevede il perdono, ma solo il chiarimento tra le parti (offeso e reo). Addirittura si può fare senza la partecipazione di una delle due parti in causa, o meglio: si può fare anche con una vittima diversa che ha subito lo stesso tipo di offesa, cosa che – a mio dire – si può fare da soli, attraverso una forte introspezione. Anche se ciò esula dalla giustizia riparativa, ma a mio parere serve. Nel mio caso, la controparte ha rifiutato di intraprendere il percorso. In più, la giustizia riparativa non prevede in alcun modo



uno sconto di pena per chi vi partecipa, ma a mio dire questo sarebbe utile, anche a fronte di maggior partecipazione e indurrebbe più persone a parteciparvi, rendendola così più forte. Fino a oggi se ne è parlato tanto, ma ancora poco è stato fatto a riguardo, a causa anche, e soprattutto, della burocrazia italiana.

Penso che la giustizia riparativa sia utile per reati di grave entità tipo: omicidi, femminicidi, rapine con ferite e/o morti. Per altri reati, invece, come furti e scippi, credo che la parte lesa non abbia in alcun modo interesse a incontrare chi gli ha procurato un eventuale danno, ma anzi rafforzi nelle vittime la voglia di essere risarciti di tale evento.

Insomma, in alcuni casi, la vedo come un tipo di confessionale nel quale nessuna delle due parti ha apporti positivi; soprattutto il mio pensiero è dubbioso sul fatto che a parlarsi non siano le parti in causa dello stesso reato, ma che possano essere quelle di due eventi simili. Difficile poi la gestione nel tempo, visto che i percorsi possono durare anche anni.

Penso che coloro che sono stati derubati non accetteranno mai le scuse del reo, o le sue motivazioni sul cosa o sul perché siano arrivati a fare ciò che hanno fatto.

Inoltre – come già detto – non potendo in alcun modo aiutarti nel percorso penale, io penso sia meglio un accordo di risarcimento a favore della parte lesa, usando gli avvocati delle due parti, così da far decadere la denuncia, fino – in alcuni casi – anche al decadimento della reclusione.

Ma questo è solo il mio pensiero a riguardo.

di Piombo

LA FORCA, L'AGO, IL FILO:

UNA GIUSTIZIA SBENDATA



La verità processuale non sempre coincide con la verità, e questo perché – anche se all'interno dei Tribunali “la legge è uguale per tutti” – io aggiungo che non tutti siamo uguali per la legge. Ogni sentenza, emessa in nome dell'inconsapevole popolo italiano, viene assunta in base a un contraddittorio tra le parti che sono il p.m. e l'avvocato difensore, ma che esclude di fatto l'autore e la vittima del reato.

L'arresto e la conseguente traduzione in carcere provocano un primo impatto sul corpo, che è il luogo dove si localizzano la coscienza e la consapevolezza individuali, un'estensione del sé nel mondo che nella condizione di normalità è lasciato sullo sfondo, dato per scontato. La spontaneità in una condizione di normalità coincide automaticamente con il lavoro, l'operosità, l'attività nei propri contesti di vita, invece da detenuti si risolve nella passività, nell'inattività e nel porsi spontaneamente come “oggetti”. Si determina inevitabilmente una radicale contrazione dell'orizzonte temporale: il futuro diviene opaco, se non addirittura assente dall'orizzonte di vita e il detenuto si ritrova confinato dal dolore in un invalicabile presente. Di conseguenza, durante la detenzione si rileva un degrado della coscienza individuale che conduce progressivamente verso atteggiamenti di passività e fatalismo, a cui consegue spesso una forte propensione all'isolamento e al ritiro sociale. L'irrompere della carcerazione viene vissuto come evento che provoca una discontinuità traumatica del corso della vita. L'impossibilità di portare avanti negli stessi modi e tempi molte delle normali attività, come il lavoro, il tempo libero, le relazioni familiari, amicali, affettive, conduce la persona detenuta al riconoscimento del dolore, della sofferenza e della possibilità della propria morte, tutti elementi solitamente vissuti come condizioni remote. Tutto ciò può potenzialmente scatenare profonde crisi, da cui non sempre è possibile risollevarsi.

È quindi facile affermare che non può essere la condizione detentiva a favorire una presa di coscienza piena del disvalore sociale del reato compiuto. Sarebbe fondamentale riflettere sulla propria vicenda biografica e rimettere in gioco il concetto che la persona ha di sé, del proprio ruolo sociale, della propria posizione all'interno delle relazioni sociali. Occorrerebbe svolgere un profondo lavoro sul proprio io, per ricostruire la propria identità, ma in carcere è pressoché impossibile. Ciò che accade alla traiettoria biografica sia dell'autore di un reato che della sua vittima è qualcosa che comporta difficoltà materiali, emotive, sociali e psicologiche e genera profondi interrogativi sul senso della propria esistenza attuale e futura. Tuttavia, questo processo non porta sempre a drammatiche conclusioni. Ma come? Se il processo penale ributta nel passato, la giustizia riparativa dà spazio alle storie, al dolore, alle proprie narrazioni. Attraverso la dimensione narrativa dei vissuti è possibile analizzare come le persone attribuiscono senso alla propria esperienza, perché il narrare e le narrazioni sono il nostro modo di organizzare, interpretare e dare significato alle esperienze, assicurando loro senso e continuità. Si può dire, quindi, che raccontare diventa un modo per ritrovare sé stessi, per ricostruire i propri mondi vitali, per riordinare le esperienze collegando significati ed eventi. La giustizia riparativa ripara i legami con ago e filo e prova a ricucire, a riparare le identità personali e sociali, a valorizzare il ruolo della collettività. Si creano relazioni tra autore e vittima del reato, tra autore e comunità, tra vittima e società. Si realizza il riconoscimento dell'Altro come essere umano, in quanto il muro del carcere circonda anche la nostra umanità e il nostro cuore impedendo l'incontro tra autore e vittima di reato.

La giustizia riparativa non porta la benda sugli occhi come quella tradizionale, e anzi chiede di poter guardare il volto dell'altro. È rispettosa dell'Altro. Il rispetto deriva da "respicere" cioè guardare con attenzione rispecchiandosi nello sguardo di chi ha subito e di chi ha commesso. La giustizia riparativa si mette in ascolto e si interroga. Si incontrano finalmente gli occhi che parlano sia dell'autore che della vittima del reato. Per troppi anni siamo stati pervasi da una cultura forcaiola e giustizialista, in cui puntare il dito contro il prossimo è stato molto più facile che cercare di capirlo e comprenderlo. Per noi è più facile visto il tempo che abbiamo a disposizione: il silenzio assordante che ci circonda ci porta a riflettere scervri da pregiudizi e le lacrime che attraversano i nostri occhi ci hanno insegnato a guardare diversamente. La prova a cui siamo sottoposti ci ha portati a rendere più acuto il nostro sguardo, meno superficiale, capace di vedere quello che prima non riuscivamo a vedere. Gli occhi velati dal pianto non vedono meno, vedono piuttosto altre dimensioni.

Ecco perché la scelta della giustizia riparativa, che non è perdonismo e non è buonismo, non può e non deve essere un modello alternativo alla giustizia retributiva. È una giustizia

che parte dal presupposto che il passato è passato e non può essere rimosso e che quindi occorre aprirsi senza mettere nulla tra parentesi. Occorre recuperare la fiducia in noi stessi, perché il prezzo del rimettersi in gioco è un prezzo troppo alto e presuppone che ci si smascheri e che si crei la possibilità di viverci al di là delle etichette. Solo così forse si riusciranno a dare risposte a delle domande che rimangono insolute nel processo penale. La verità processuale è asettica e le emozioni restano fuori dalla porta, mentre la giustizia riparativa è come un sasso nello stagno che crea cerchi concentrici e guarda al reato come una relazione, relazione tra autore e vittima, autore e comunità e vittime e società.

di Giulio Lolli e Fabrizio Pomes

CHE LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NON DIVENTI UN

BUSINESS

Il 2 dicembre 2025, durante il consueto appuntamento della redazione “Ne Vale La Pena” abbiamo incontrato la professoressa Sette e la dottoressa Mannone. Durante l’incontro abbiamo sviscerato il tema della giustizia riparativa con una serie di domande proposte dalla redazione per approfondire l’argomento e avere alcuni chiarimenti riguardo all’attuale situazione e alle modalità di attuazione della Riforma.

Come evidenziato durante l’incontro, è noto che il d.lgs. 10 ottobre n. 150/2022, il decreto attuativo della c.d. riforma Cartabia, ha avuto una sorta di blocco operativo a causa del

cambio di casacca del governo, il quale per un paio d’anni ha tenuto in “ostaggio” la Riforma, senza metterla in atto. Solo il 22 ottobre del 2025 il Ministero di Giustizia ha stipulato degli accordi con diverse regioni, province e comuni per avviare trentasei Centri di Giustizia Riparativa su tutto il territorio nazionale. Gli accordi sono stati stipulati con quattro regioni – Marche, Lazio, Calabria e Trentino-Alto Adige – con la provincia di Latina e con ventinove comuni, per la maggior parte capoluoghi di regione. I fondi stanziati – circa nove milioni di euro l’anno – saranno distribuiti a partire dal 2026.

La valutazione sull’adeguatezza della quantità

dei fondi si potrà eseguire quando i Centri verranno avviati, dal momento che dipenderà dal numero di richieste d'accesso e dai percorsi intrapresi. Quello che è sicuro è che serve una sensibilizzazione a riguardo, data la poca pubblicizzazione che ha avuto sinora la giustizia riparativa.

Rispetto al funzionamento dei Centri, essi verranno istituiti all'interno di enti già esistenti ritenuti idonei, i quali già offrivano servizi simili. Ad esempio, in Emilia-Romagna sono stati individuati il CIMFM di Bologna, operativo da più di vent'anni, e la Cooperativa sociale L'Ovile di Reggio Emilia; a Milano la Cooperativa sociale Dike; il Centro di Novara invece, stipulerà convenzioni con altre realtà, non avendo attualmente strutture già operative sul territorio.

Alla domanda se i percorsi di giustizia riparativa dovrebbero essere parte integrante del circuito penale e penitenziario oppure dovrebbero essere paralleli e autonomi, la risposta è stata giurisprudenziale: si è riportata l'ordinanza 420/2025 della Cassazione, la quale sottolinea la netta separazione che deve continuare a esistere tra il sistema penale – e quindi il metodo tradizionale di accertamento della pena – e quelli che vengono definiti servizi di cura per il sociale, ribadendo che è un diritto per gli indagati, imputati e detenuti definitivi accedere all'istituto della giustizia riparativa.

Nel corso dell'incontro sono state messe in risalto le varie tipologie di programmi di giustizia riparativa – dunque, non solo la conosciuta

mediazione penale – i quali devono necessariamente essere personalizzati rispetto alla vittima, al reo e alla tipologia del reato. Inoltre, tra gli esperti – i mediatori penali – potranno emergere delle specializzazioni, per formazione o per esperienza, in certe tipologie di reato. Tra i programmi sono stati nominati i percorsi di mediazione con le vittime aspecifiche, le vittime specifiche e i percorsi tra rei. È stato evidenziato come i percorsi con le vittime aspecifiche abbiano un enorme potenziale, rendendo possibile la creazione di uno spazio dove ricomporre la rottura del patto sociale con la comunità in senso più ampio. Nel secondo caso, pur riconoscendo il potenziale dei percorsi con la vittima specifica, questi comportano il rischio di una doppia vittimizzazione. È in tali casi che è necessaria una maggiore delicatezza e attenzione, ascoltando e privilegiando i bisogni della vittima in quanto a modalità e tempi. Infine, si possono realizzare anche gruppi con persone che hanno subito lo stesso reato, facilitando uno scambio reciproco sul proprio vissuto e sulle proprie condotte. La finalità ultima è sempre, prioritariamente, l'umanizzazione reciproca, ma in realtà non c'è un modo assoluto per affrontare le varie problematiche: di sicuro, serve consolidare e diffondere una metodologia e delle pratiche comuni per affrontare i programmi di giustizia riparativa nel modo più uniforme possibile sul territorio.

Un ulteriore interrogativo ha riguardato il modo in cui i mediatori possano interpretare le richieste di persone indagate o imputate di accesso ai programmi. Le esperte hanno evidenziato che in fase processuale può essere più semplice accedere ai programmi, poiché in essa sono ancora presenti tutti gli attori giuridici; mentre nella fase esecutiva della pena (specie se detentiva) la richiesta di accesso può risultare meno diretta e immediata. Infine, la decisione dell'autorità giudiziaria sull'accesso o meno di un indagato/imputato/reo al percorso di giustizia riparativa si fonderà – come già avviene – sulla valutazione dei mediatori dei Cent di Giustizia Riparativa, i quali ascolteranno preliminarmente la vittima o presunta tale e il reo o potenziale reo.

A nostro parere l'incontro è stato proficuo, con informazioni tecniche e specifiche molto interessanti. Il rischio principale che si teme è che la riforma Cartabia possa rimanere l'ennesima cattedrale virtuale nel deserto (legislativo), come tante leggi o sentenze della Corte Costituzionale. Ci sono le basi strutturali, vengono gettate le fondamenta, ma poi l'istituto resta incompiuto, rimane solo sulla carta. Si pensi ai c.d. "colloqui affettivi" per i detenuti, varati con un decreto legislativo del 2018 (ben otto anni fa oramai!) e confermati come diritto costituzionale da una sentenza del 2024 (due anni fa!), ma ancora troppo poco si è mosso, solo qualche timido tentativo. La stessa sorte è toccata alla giustizia riparativa, bloccata e marginalizzata per mancanza di decreti attuativi e fondi.

Quindi per ora solo parole al vento, come sempre quando si tratta di diritti o eventuali possibilità di riscatto per i reclusi.

Per chiudere, dalla dottoressa Mannone è stato riportato un interessante esempio di come la giustizia riparativa sia praticata nel sistema giudiziario dello Stato di California, uno Stato federato degli USA con una popolazione di quaranta milioni di abitanti e una superficie di un terzo più estesa dell'Italia. Lì le attività di giustizia riparativa avvengono all'interno delle carceri e ci sono Centri già radicati molto utilizzati anche dalla comunità, segno che la sensibilizzazione è maggiore all'interno della società civile. A mio avviso, per poter interpretare questo dato è necessaria una premessa: gli USA sono tra le nazioni con la più alta percentuale di persone detenute al mondo, oltre due milioni di detenuti a fronte di quasi trecentocinquanta milioni di abitanti, ovvero un detenuto ogni centosettantacinque abitanti. Un sistema penitenziario dove esistono prigionieri delle contee, prigionieri statali, prigionieri federali, molte anche a gestione privata. Inoltre, la rivista ufficiale della American Correctional Association (l'associazione penitenziaria americana), la Corrections Today, nel numero del giugno 1991 aveva ben centoundici inserti pubblicitari raggruppati in tre categorie, ovvero le imprese di costruzioni, la fornitura per le prigionie e la gestione penitenziaria (Christie, 1996). Già trentacinque anni fa quindi, in America, si ragionava sul sistema penitenziario e sul sistema dell'esecuzione penale come forma

di arricchimento privato: pare che la musica non sia cambiata di certo né negli USA né, a maggior ragione, in California, lo Stato federato più “carcerizzato”. È importante sottolineare che il sistema penale statunitense è basato quasi esclusivamente sulla retributive justice e, quindi, su un mero calcolo della pena con tabelle già pre-impostate per le condanne da comminare (alla faccia dell’individualizzazione della pena, non parliamo del trattamento individuale). Inoltre, dal 1994 in alcuni Stati americani è in vigore la “Three-Strikes Law”, ovvero una legge che prevede l’automatica condanna all’ergastolo per una persona colpevole di tre reati. Ciò dovrebbe aprirci a una riflessione: se questo sistema penale ha integrato la giustizia riparativa, a che fine può averlo fatto? La preoccupazione è che questo istituto diventi indirettamente una legittimazione del sistema penale e del business penitenziario esistente sotto gli occhi di tutti. Il rischio è che la giustizia riparativa sia inefficace e venga fagocitata da un sistema che, così com’è, ripara quasi nulla e non risolve le problematiche di recidiva, perlomeno in California dove i tassi sono altissimi. E quindi, se il reo non si rende conto delle conseguenze che ha comportato il reato e lo reitera, a cosa serve questo istituto ben inserito nella società americana? Forse anch’esso è una macchina produttiva di denaro? Se così fosse, quasi quasi preferisco l’inefficienza burocratica della giustizia riparativa italiana rispetto al business californiano sui corpi dei reclusi.

Il Post, 2025:

**[https://www.ilpost.it/2025/11/10/
/giustizia-riparativa-protocollo-
centri-diritto/](https://www.ilpost.it/2025/11/10/giustizia-riparativa-protocollo-centri-diritto/)**

Nils Christie (1996)

**Il Business Penitenziario - La via
occidentale al Gulag, pp. 91-96**

di Pierloredo Fallanca

ABITARE IL CONFLITTO

GIORGIO BAZZEGA E LA
SCOMMESSA DELLA MEDIAZIONE



*di Annalisa Grillo e
Carlotta Carollo*

Incontriamo Giorgio Bazzega nell'aprile 2025, in piazza San Francesco a Bologna: è appena uscito dal carcere minorile, era lì per parlare con i ragazzi reclusi. Si presenta in modo cordiale, sorridente; in un attimo ci troviamo a addentare un panino alla mortadella, mentre ci investe con una parlantina febbrile, che non concede pause. Racconta di casa sua, dei suoi animali e del suo orto, un microcosmo di pace, così diverso da quello in cui è cresciuto: la Barona di Milano, quartiere popolare a sud ovest della città, antica zona di cascine e fornaci, poi completamente trasformata dall'industrializzazione milanese.

Senza filtri elenca le sue scorribande: i litigi e le risse allo stadio, un passato segnato dall'abuso di sostanze e dipendenze. Eppure, Bazzega ammette di averla sempre passata liscia, quasi fosse protetto da una sorta di intoccabilità: ogni volta che la polizia lo fermava, non ne pagava mai le conseguenze. D'altronde Giorgio è il figlio di Sergio Bazzega, maresciallo ucciso dalle Brigate Rosse nel 1976, quale agente avrebbe mai potuto arrestare il figlio di un collega vittima del terrorismo?

È proprio la pesante eredità del “figlio dell'eroe” a segnare gli anni della sua adolescenza, diventando il punto di partenza per un cambiamento radicale. Il racconto prosegue durante l'incontro della redazione “Ne vale la pena”. Bazzega ammette di essere contento di portare avanti queste attività, le considera essenziali e necessarie. Arriva, infatti, a riconoscere un aspetto paradossale: si dice fortunato, pensa che se non avesse avuto l'occasione di affrontare la propria rabbia, sarebbe rimasto preda della violenza e dell'odio. La possibilità di trovarsi di fronte a ex membri delle Brigate Rosse, attraverso i percorsi di giustizia riparativa, consente a Bazzega di rielaborare l'accaduto, guardando negli occhi le persone che aveva odiato per anni. Se la narrazione comune divide in compartimenti stagni vittime e carnefici, marcando una netta distanza e istituendo una gerarchia della sofferenza, gli incontri di mediazione svelano un dolore senza cittadinanza: quello dei familiari dei colpevoli.

Bazzega, che aveva sempre pensato che l'ergastolo fosse un fardello esclusivo delle vittime, non solo si rende conto che il dolore non è una proprietà di chi ha subito il torto, ma rivendica una posizione diversa per il proprio futuro, che non lo inchiodi al ruolo di mera vittima passiva da compatire.

Vittime, mostri, eroi: figure che popolano il nostro immaginario e infestano il dibattito mediatico, sono funzionali a uno Stato che ha faticato a fare i conti con gli Anni di Piombo e la strategia della tensione, preferendo spesso nascondere le opacità della collusione e della connivenza con le frange del terrorismo nero. Bazzega racconta di aver provato rabbia rispetto alle ricostruzioni parziali e faziose di quegli anni, colpa che imputa anche allo Stato e alle narrazioni ufficiali. Di quegli anni, dunque, Bazzega offre una rappresentazione molto diversa da quella mediatica, anche a partire dal ruolo e dalla postura del padre. Del resto, Bazzega condivide gli ideali dei brigatisti, condannandone chiaramente i metodi, la violenza. Il maresciallo Sergio Bazzega, formato e addestrato al confronto anziché alle armi, raccontava di dialogare con i membri delle Brigate Rosse, antepo- nendo l'ascolto alle logiche repressive, e di trovarsi spesso in difficoltà dinanzi alla maggiore formazione e alla cultura che i brigatisti dimostravano. Dopo la perdita del padre, Giorgio ammette di non riuscire a gestire bene la rabbia e sarà proprio il percorso di *restorative justice* a far germogliare in lui tali strumenti.

Così, dopo dodici anni, grazie al continuo esercizio all'ascolto dell'altro, la madre gli dirà: "Ora sei proprio come papà". Per Bazzega la *restorative justice* ha rappresentato un momento peculiare della vita. Racconta di aver radicalmente mutato la sua idea di giustizia. Il bisogno di vendetta, infatti, non poteva soddisfare la perdita del padre: vedere la sofferenza di chi glielo aveva strappato non solo non riusciva a placare il dolore, ma ne aggiungeva altro. Dal suo punto di vista, tali percorsi non riparano nulla – infatti, ammette di trovarsi a disagio con l'espressione "giustizia riparativa" – né permettono di tornare allo stato di benessere precedente al danno subito. Sono invece fondamentali per imparare a stare bene in modo diverso, attraverso una responsabilizzazione reciproca tra le parti.

Il nostro incontro si conclude con alcune riflessioni sulla cosiddetta riforma Cartabia. Al tempo dell'incontro, i Centri di Giustizia Riparativa non erano ancora stati individuati e la nuova disciplina era confinata all'interno del decreto. Bazzega pur riconoscendone l'inevitabile imperfezione, non condivide la futura impossibilità per le persone pregiudicate di svolgere, o continuare a svolgere, il ruolo di mediatore. Ritiene che un simile vissuto, integrato con le necessarie conoscenze e competenze, sia una ricchezza e non un ostacolo. Infine, ci ricorda che il ruolo del mediatore non riesce a costituire un'occupazione a tempo pieno capace di fornire un compenso adeguato al proprio

sostentamento. La giustizia riparativa è ancora appannaggio di mediatori che dedicano il proprio tempo, spesso in modo volontaristico, credendo nel potere ristorativo e rigenerativo dell'incontro.

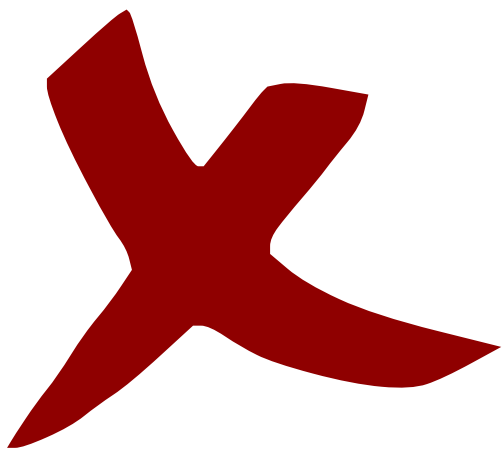
A distanza di un anno, il lavoro dei Centri si sta avviando e solo il tempo ci dirà se l'istituzionalizzazione della giustizia riparativa sarà riuscita ad ampliare i suoi orizzonti o se ne avrà limitato le potenzialità, costringendo in dettati normativi ciò che resiste ai tentativi di codificazione.

LA RIPARAZIONE

e

L'INFRAZIONE DISCIPLINARE

UN TENTATIVO DI ACCOSTAMENTO



La giustizia riparativa è tornata al centro del dibattito giuridico e penitenziario con una certa insistenza. L'idea di fondo è semplice nella sua formulazione, assai meno nella sua realizzazione: spostare lo sguardo dal reato come fatto astratto al conflitto come fatto umano, alle persone che ne sono state attraversate, alla possibilità che qualcosa si possa ricomporre. Il modello penale tradizionale tende a escludere proprio questa dimensione.

La vittima scompare presto dalla scena, l'imputato diventa la parte su cui si esercita la risposta pubblica al crimine, il conflitto originario viene astratto e neutralizzato nelle forme del processo. La giustizia riparativa prova a dire che non è inevitabile. Che si può fare altrimenti. Eppure, tra le enunciazioni normative e quello che accade davvero, il divario è ancora ampio. E alcune contraddizioni non sono di dettaglio: riguardano le logiche profonde del sistema, la sua resistenza a essere messo in discussione dall'interno. È proprio qui che diventa interessante – forse provocatorio, ma non privo di senso – avvicinare la giustizia riparativa alla gestione delle infrazioni disciplinari in carcere. Due ambiti che condividono una domanda

di fondo: cosa significa rispondere a una violazione in modo che non si esaurisca nella punizione?

Ricapitolando, nella prospettiva della giustizia riparativa, uno degli elementi cardine è proprio il tentativo di rimettere al centro la vittima che prova così a recuperare il suo ruolo all'interno del rapporto con il carnefice, o chi commette il reato. O chi è accusato di aver commesso il reato. Perché quando si va a processo, non si può ipotizzare di partire già condannati. Infatti, la riparazione, come normata ad oggi, propone la possibilità di accesso al programma in qualsiasi fase del procedimento, dall'udienza preliminare fino all'esecuzione penale, presentando così svariati approcci critici prevalentemente per quanto riguarda la posizione dell'indagato-imputato, in particolar modo riguardo alla presunzione di non colpevolezza, al diritto di difesa ed alla funzione cognitiva del processo penale (è vasta la letteratura giuridica a riguardo).

Si può dire che oggi la "cultura riparativa" sia in netta crescita, anche se in antitesi (se non completa, quasi) con le prime tesi abolizioniste che la svilupparono. Molti sociologi internazionali e non, quali Christie, Hulsman, Mathiesen, ma anche gli stessi Pavarini, Baccaro, Mosconi e Ruggiero (per rimanere alle nostre latitudini), hanno più e più volte affrontato il tema, cercando di esporre le argomentazioni a favore di una ricentralizzazione della vittima, facendola diventare protagonista delle situazioni concernenti il reato e il relativo processo, dimostrando l'importanza di evitare la dualità che si crea tra l'indagato-imputato e il sistema che lo accusa. Un sistema creato e sviluppatosi attorno a figure professionali quali gli avvocati, i pubblici ministeri, i magistrati e poi i periti tecnici, informatici, psichiatrici, etc. Un universo di professioni legali dove il "conflitto reale" e la potenziale risoluzione di esso vengono totalmente "rubati" alla vittima e a chi ha commesso il reato. Da qui tutta la critica al sistema penale per come impostato fino ad arrivare alle varie teorie abolizioniste (che non saranno qui analizzate). Quindi: il punto di partenza è azzeccato, ovvero riportare al centro il conflitto, la vittima che ha subito il reato e una potenziale risoluzione tra i soggetti direttamente interessati, ma il punto di approdo forse ha delle pecche, perfezionabili, ma pur sempre delle pecche. In primis, di sicuro la volontà del legislatore non era quella né di portare una critica né un superamento al sistema penale vigente, che rimane sempre centrale. Il processo c'è e rimane, e al suo centro rimane sempre la pena come quantificazione della "punizione" da espiare in seguito alla rottura del patto sociale che si crea col reato. Come, d'altronde, è centrale la reclusione, a scapito delle misure alternative che, anziché essere primarie per la rieducazione, vengono viste solo come premiali. Inoltre, la giustizia riparativa opera in modo collaterale alla giustizia penale ed anzi non la incrocia mai, rimane parallela. Gli unici punti di incontro sono nei momenti in cui il giudice dispone, o d'ufficio oppure sentite le parti che concordano entrambe nel procedere, l'attivazione del programma, e durante l'esecuzione penale, ovvero quando il processo ha fatto il suo corso e la condanna definitiva è già stata emessa.

Anche il settorialismo/professionalismo non viene superato con la nuova normativa: ci saranno dei Centri creati “ad hoc” per la giustizia riparativa che realizzeranno i percorsi e ne valuteranno l’esito, grazie alle figure professionali adeguatamente formate, ovvero i mediatori penali. Su quest’ultima figura però, ovvero quella del mediatore penale, spezzo una lancia a favore, poiché sicuramente il fatto di avere un terzo imparziale che si occupa della comunicazione tra le persone che diventano finalmente fulcro vitale della questione, e che aiuta la comunicazione che si è interrotta con il reato provando a riprenderla, può risultare molto importante. In pratica la riforma Cartabia è una sorta di “copia e incolla”, che ricalca la Direttiva Europea 2012/29/UE84 del 25 Ottobre 2012, emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, e che si ispira alla già esistente mediazione minorile, con nostalgia di quella che all’epoca fu rinominata “La giustizia dell’incontro”, che ha coinvolto principalmente gli autori di reati durante il periodo degli Anni di Piombo in Italia e la riconciliazione con le loro vittime o i parenti più stretti e prossimi delle stesse.

Nella pratica però la normativa del 2022, non ha avuto attuazione fino a oggi [ndr: aprile 2025] poiché i fondi sono bloccati. Anzi, con il cambio di casacca del governo, è stata tolta la possibilità di accesso alla giustizia riparativa per i detenuti in 41-bis. Tipica modalità italiana, due passi in avanti e uno indietro e si rimane impantanati nelle sabbie mobili burocratiche.

E per noi detenuti che stiamo scontando una pena definitiva, cosa prevede questa normativa? Di sicuro se il percorso c’è, è sincero e voluto dalle parti, e soprattutto se si trova una quadra che soddisfi le esigenze richieste, l’esito può portare a benefici eventuali, sempre su valutazione discrezionale del Magistrato di Sorveglianza. Insomma, se si riesce a scavare in fondo alle proprie emozioni e nell’abisso dei nostri pensieri si arriva al perché del reato; se si riesce ad avere la capacità di capire cosa questo ha comportato per l’altra persona coinvolta, o per le persone immediatamente più vicine, se c’è questo passaggio vero e non solo utilitarista, se si arriva ad un cambiamento interiore per evitare la reiterazione futura di comportamenti e gesti violenti, arriva anche l’incontro con l’Altro e, forse, la riconciliazione della relazione con lo stesso e la società. Percorso difficile, interiore, e che ti segnerà per sempre. Peccato che al momento sia tutto bloccato: legge inapplicata, ennesimo “in the books but not in the facts”.

Per chiudere, una provocazione: perché la riparazione non si applica per alcune infrazioni disciplinari dell’ordinamento penitenziario e non può essere considerata per i consigli di disciplina? Perché queste mini-udienze vengono gestite unicamente in un’ottica inquisitoriale, cercando solo eventualmente le discolpe, e non con la logica della riparazione? I rapporti, che sono report di infrazioni commesse dai detenuti violando le norme dell’ordinamento, sono spesso frutto di momenti in cui “ti si chiude la vena” o momenti di “scontro” verbale con gli operatori, piuttosto che atti di danneggiamento per mancata gestione della rabbia.

Perché non allargare la visione, comprendendo il contesto nel quale si è commessa l'infrazione? Perché non si esce dalla dicotomia "colpevole-innocente" e buttare all'aria sei mesi di comportamenti corretti, perdendo quarantacinque giorni di vita per cinque minuti di annebbiamento? Se si rompe uno sgabello o un tavolo, sarebbe meglio far ripagare il danno con due settimane di lavoro in falegnameria, ad esempio, per corrispondere il prezzo da risarcire. Ci si renderebbe conto di quanto lavoro c'è dietro al montaggio di uno sgabello e magari la prossima volta ci si pensa due volte a romperlo. O ancora: se si commette un oltraggio verso un operatore penitenziario (educatore, agente, psicologa, infermiera etc.), l'autore seguirà per una settimana tutto il giorno il lavoro dell'operatore, così da rendersi conto effettivamente se aveva senso o meno trattare in quel modo l'operatore che, volente o nolente, subisce anch'esso lo stress della carcerazione. Certo, in modo differente, perché è libero a fine turno, ma comunque passa il tempo qui dentro con noi. Sono provocazioni ovviamente, però riporterebbero al centro le "vittime" dell'infrazione, sensibilizzerebbero l'autore, uscendo dalla logica dicotomica "colpevole/innocente" e "sanzione/non sanzione". Sicuramente più riabilitante e rieducativo di una punizione che andrebbe a costare quarantacinque giorni di libertà: un po' troppo per uno sbandamento momentaneo in sei mesi forse, non vi pare?

di Pierloredo Fallanca

“La giustizia riparativa è insomma quell’ago e quel filo che cuciono lo strappo, che aiutano la ferita a chiudersi: il rammendo e la cicatrice restano ben visibili, ma l’abito ritorna ad essere utilizzabile, il corpo ritorna a muoversi.”

da “Il tempo sospeso. Dalla lotta armata alla giustizia riparativa: un dramma a due voci.”
di Ludovico Testa con Giovanni Ricci (2025)

Fabrizio Pomes, tra i redattori di questa pubblicazione, è autore del libro "Trovate la speranza o voi che entrate - Il carcere tra pena e possibilità", introduzione di Matteo Zuppi e postfazione di Alessandro Bergonzoni.

C'è una differenza sottile, ma profondissima, tra chi scrive di un mondo perché lo ha studiato e chi lo scrive perché lo ha abitato. Le parole di Fabrizio Pomes appartengono a questa seconda categoria. Fabrizio l'abbiamo conosciuto così, seduto attorno a quel tavolo della redazione: un'ottima penna, capace di pesare ogni singola parola perché consapevole di quanto il silenzio possa essere pesante.

Il titolo del suo libro è già un messaggio potente: "Trovate la speranza o voi che entrate".

Quel "Lasciate" dantesco che tutti conosciamo è stato cancellato con un tratto rosso. Non è un gioco di parole o un semplice esercizio di ottimismo: è una pretesa. È la rivendicazione ferma di chi ha deciso che un uomo non può, e non deve, coincidere per sempre con il suo errore. Fabrizio ha saputo fare l'incredibile: ha trasformato le sbarre in righe su cui scrivere una storia totalmente nuova.

In queste pagine non troverete teorie, ma la realtà nuda della detenzione. Fabrizio ci accompagna dentro un mondo fatto di sovraffollamento e solitudini profonde, ma ci mostra anche i percorsi dove il cambiamento accade davvero: nel lavoro, nello studio, nella cultura. Lo fa incrociando il suo sguardo con quello di chi il carcere lo vive ogni giorno dall'altra parte (operatori e volontari) restituendo complessità a un luogo che fuori viene troppo spesso semplificato.

Non aspettatevi un libro che assolve o che accusa. Aspettatevi un racconto necessario che restituisce spessore alle persone.

Buona lettura!



“Raccontare il carcere significa misurarsi con il limite. Con quello degli spazi, dei corpi, delle leggi, ma soprattutto con il limite dello sguardo. Perché il carcere è il luogo in cui la società tende a non guardare più, a voltarsi dall'altra parte, convinta che ciò che accade dietro alle mura non la riguardi davvero. E invece riguarda tutti. Riguarda il modo in cui scegliamo di credere ancora nell'uomo.”

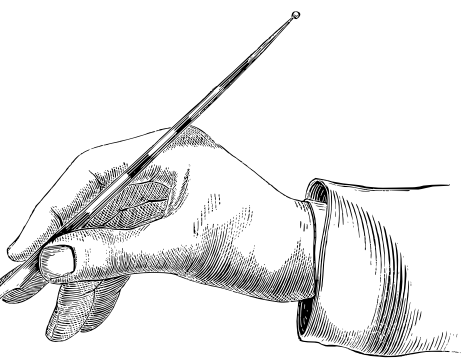
(pag. 233)

La redazione "Ne Vale La Pena", attiva dal 2012, è costituita da persone ristrette all'interno della Casa circondariale Rocco D'Amato di Bologna, insieme ai volontari dell'associazione Il Poggeschi per il carcere e il cappellano dell'istituto Marcello Mattè.

I redattori di questo numero: Athos Vitali, Carmine Autiero, Dip2025, Fabrizio Pomes, Fabrizio Pons, Filippo Milazzo, Giulio Lolli, Igli Meta, Marco Lolli, Maximo Aldana de la Cruz, Pierloredo Fallanca, Piombo, Valerio Quagliariello.

I volontari: Alessia Rollo, Annalisa Grillo, Asia Mariani, Carla Ianniello, Carlotta Carollo, Chiara Giannelli, Chiara Lazzaretto, Federica Lombardi, Ioana Madalina Doru, Marcello Mattè.

Ne Vale La Pena



redazione.nevalelapena@gmail.com



www.bandieragialla.it/category/forum-carcere

